



SMS
a 6 cent
verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 2244 del 23 aprile 2013 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo - impossibile la continuazione della attività con la quale è in grado di sostenersi del tutto lecitamente

Like

Unsolomondo Cgil
Modena, Immigrazione

HONDA *Jazz* 1.2 Trend
The Power of Dreams
La prima rata dopo le vacanze
Tua da **10.990,00 €**





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5248 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Antonio Angelelli, con domicilio eletto presso Mario Antonio Angelelli in Roma, viale Carso n. 23;

contro

Questura di Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 00608/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Roma e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Salerno su delega di Angelelli e l'avvocato dello Stato Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il Signor ***** impugna la sentenza del TAR del Lazio-Roma n. 608/2012 che ha respinto il suo

ricorso per l'annullamento del provvedimento del Questore di Roma del 9.6.2010, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; nonché, con motivi aggiunti, per l'annullamento parziale del decreto reso dal Questore della Provincia di Roma in data 5 luglio 2011 e notificato il 3 ottobre 2011 con cui, a seguito di riesame ordinato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II quater, veniva revocato, in via di autotutela, il provvedimento di reiezione della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e veniva concesso al ricorrente un permesso di soggiorno per "attesa occupazione" in luogo di quello originariamente richiesto per motivi di "lavoro autonomo".

2. – La sentenza rileva la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al ricorso principale e l'infondatezza del ricorso per motivi aggiunti. Quanto al ricorso principale, la Questura di Roma ha revocato il precedente provvedimento negativo, oggetto di impugnazione principale, con conseguente cessazione della materia del contendere. Quanto ai motivi aggiunti, l'intervenuto accertamento con sentenza irrevocabile - così come evidenziato nel provvedimento impugnato - dei fatti penalmente rilevanti indicati dal disposto di cui all'art. 26 [D.lgs. n. 286/1998](#), giustifica il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

3. – L'appellante concentra l'impugnazione sui motivi aggiunti in primo grado relativi al diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e alla concessione del permesso per ricerca occupazione. Si sostiene che quest'ultimo non è idoneo a garantire il seguito del soggiorno dello straniero rendendogli di fatto impossibile la continuazione della attività con la quale è in grado di sostenersi del tutto lecitamente. La sentenza trascura l'esistenza di legami familiari del ricorrente posti a motivazione della precedente ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare precedentemente adottata dallo stesso TAR. Essendo il ricorrente in primo grado e attuale appellante entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, devono applicarsi le disposizioni dell'art. 5, comma 5, ultimo periodo del D.lgs. n. 286/1998, che escludono in tal caso il mero automatismo ostativo sulla base di sentenze di condanna, anche limitatamente alla tipologia del permesso per lavoro autonomo, quando esso è indispensabile per consentire il lecito prosieguo della attività lavorativa.

4. – L'Amministrazione appellata si costituisce con memoria della difesa erariale, sottolineando come dopo la condanna in via definitiva per i reati contro il diritto di autore il diniego del permesso per lavoro autonomo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo è un atto dovuto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 286/1998.

5. - La III Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare avanzata dall'appellante con l'ordinanza n. 2995/2012, rinviando al merito l'approfondimento delle motivazioni (solo implicite) del diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

6. – La causa è passata in decisione nella seduta pubblica del 29 gennaio 2013.

7. – L'appello è infondato.

7.1. – L'approfondimento svolto in sede di merito conduce il Collegio a modificare l'orientamento espresso dalla Sezione con l'ordinanza n. 2995/2012 e ad individuare nel provvedimento - adottato in sede di riesame da parte dell'Amministrazione - di concessione di un permesso di soggiorno per ricerca occupazione un punto di equilibrio giuridico tra gli effetti della condanna definitiva per violazione del diritto di autore a norma dell'art. 26, comma 7 bis, del D.lgs. n. 286/1998, che determinano il diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e anche la conseguente espulsione dello straniero e il rispetto delle disposizioni dell'art. 5, comma 5, ultimo periodo del medesimo decreto, che prevedono che in caso di ricongiungimento familiare si debba "tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

7.2. – In effetti il provvedimento impugnato che revoca il precedente provvedimento e concede il

permesso di soggiorno per ricerca di occupazione fa riferimento solo al fatto che lo straniero è “regolarmente soggiornante sul territorio nazionale da un considerevole arco di tempo”. Si tratta dell’elemento più facilmente accertabile tra quelli previsti dal citato comma 5, ultimo periodo, di cui si fa con tutta evidenza applicazione - anche se la norma non è espressamente richiamata -, dal momento che si modifica il precedente provvedimento in senso favorevole all’interessato e lo si fa a seguito di un’ordinanza del TAR che aveva sospeso gli effetti del precedente provvedimento con questa motivazione.

7.3. - Dal momento che il provvedimento non potrebbe essere ancora più favorevole all’interessato, la mancata citazione della norma di cui si fa applicazione e dei suoi presupposti - quale il progresso ricongiungimento familiare alla base del primo ingresso dello straniero in Italia - nonché la mancata verifica di altri aspetti rilevanti quali quelli relativi ai rapporti familiari (ai quali del resto non fa preciso riferimento neppure lo stesso appellante) possono assumere al massimo il carattere di difetti formali irrilevanti ai fini della legittimità del provvedimento

8. – Il provvedimento è pertanto legittimo e si deve respingere l’appello.

9. – Nella natura della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, **respinge** l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 23 Aprile 2013



News



[Immigrazione, in crescita in Italia il fenomeno del gioco d'azzardo](#)

In una ricerca condotta dall'Università Cattolica di Brescia, si è evidenziato che un terzo dei frequentatori abituali ...

[Leggi tutto »](#)

[Diritti Umani, emergenza mondiale per migranti e rifugiati](#)

Amnesty International ha dichiarato, nell'edizione italiana del Rapporto Annuale 2013 sui diritti umani nel mondo, che ...

[Leggi tutto »](#)

[Regolarizzazione, Usa pronta per la riforma](#)

Questo voto è molto importante perché apre la strada all'esame del provvedimento in aula. Il Senato dovrebbe iniziare il...

[Leggi tutto »](#)

["Girls on the move", quando a migrare, sono le donne](#)

Le donne secondo gli ultimi dati reperibili, costituiscono il 49% degli oltre 214 milioni di migranti nel mondo. Se poi ...

[Leggi tutto »](#)

[Lombardia e Veneto, i diritti degli immigrati in fabbrica](#)

Nella contrattazione aziendale italiana, iniziano a trovare una giusta collazione anche i diritti degli stranieri. Solo ...

[Leggi tutto »](#)

[Regno Unito, più tutele per i bambini richiedenti asilo](#)

Centinaia di bambini richiedenti asilo nel Regno Unito sono stati messi in pericolo dagli operatori sociali che non ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891